

## NOTA INFORMATIVA SUL PROCEDIMENTO

*La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dall'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) con riferimento al procedimento contributivo previsto dall'articolo 53, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).*

**Amministrazione competente:** Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Oggetto del procedimento:** Concessione di contributi ai Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

**Struttura competente:** Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione.

**Termine entro il quale deve concludersi il procedimento:** la concessione del contributo viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, nel limite delle risorse disponibili.

**Responsabili del procedimento:** Dott.ssa Raffaella Milesi (sede di Udine).

**Sostituto dei responsabili del procedimento:** dott. arch. Amanda Burelli, direttore di servizio.

**Responsabile dell'istruttoria:** è individuato tra i dipendenti elencati nella tabella sottostante:

Del Toso Stefania	<a href="mailto:stefania.deltoso@regione.fvg.it">stefania.deltoso@regione.fvg.it</a>
Pirocca Andrea	<a href="mailto:andrea.pirocca@regione.fvg.it">andrea.pirocca@regione.fvg.it</a>

### Rimedi esperibili:

- domanda all'Organo sostituto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 ter della L. 241/1990, nel caso di inerzia;
- ricorso al TAR entro 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in caso di inerzia;
- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, avverso il medesimo;
- ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, avverso il medesimo;
- adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, qualora si postuli la lesione di un diritto soggettivo, entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile.